

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., in quanto compatibile, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”;
- VISTO** il decreto legislativo 15/11/2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il D.D.G. n. 960 del 12/09/2022 di approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze per la valutazione ambientale dei progetti;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302/UE del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152”;
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la legge regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 562/Gab del 21/07/2022 “Approvazione dell’Aggiornamento della disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett.a),b) e c), del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali:
- questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;
  - il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 367/Gab del 30/12/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: “ Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art.

91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della C.T.S. in ordine all'articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 09/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);

**VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della C.T.S.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 04/02/2025 così come modificato con decreto assessoriale n. 54/Gab del 23/02/2026 con cui è stato disposto che la C.T.S. sia articolata in 4 (quattro) Sottocommissioni, suddivise per materia (Ambiente ed Energia - Pianificazione Territoriale – PNRR e progetti soggetti a finanziamento - erosione delle coste, dissesto idrogeologico, PUDM e immersione in mare di materiali, come quelli di escavo, inerti e manufatti, e i ripascimenti costieri);

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 61051 del 13/09/2019, successivamente perfezionata e integrata con note acquisite al protocollo di questo Dipartimento al n. 70737 del 28/10/2019, al n. 74373 del 17/12/2020 e da ultimo al n. 38990 del 11/06/2021, con cui la società Agricola F.lli Cannizzaro S.r.l. (nel seguito "proponente/gestore"), ha presentato al Servizio 1 D.R.A. istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "*Progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo esistente in c/da Catanzarello nel Territorio di Modica di Modica (RG)*" (nel seguito "progetto"), allegando gli elaborati di progetto e la documentazione amministrativa di rito;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 42368 del 21/06/2021, con cui il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate:

- ✓ la pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/> codice procedura 223) assegnando, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, 30 giorni per la verifica della completezza e adeguatezza documentale;
- ✓ la procedibilità dell'istanza di V.I.A. unificata con l'A.I.A.;
- ✓ la trasmissione a C.T.S. dell'istanza e della documentazione tramite pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/> codice procedura 223);

**VISTI** gli esiti della fase di verifica della completezza documentale ex art. 27-bis co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel corso della quale il proponente ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alle richieste avanzate da parte di alcuni degli Enti/Amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, individuati sulla base di apposito elenco predisposto dallo stesso proponente;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 3499 del 21/01/2022 con cui il Servizio 1 – D.R.A. ha comunicato, ai sensi dell'art 27-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/> - Codice Procedura 223), sia della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, sia dell'avviso di cui all' art. 23 comma 1) lettera e) del medesimo decreto;

**VISTI** gli esiti della fase di consultazione pubblica ex art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel corso della quale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

**VISTO** il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) di C.T.S. n. 189/2022 reso nella seduta del 24/11/2022 e inoltrato al gestore dal Servizio 1 – D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 87350 del 01/12/2022 recante richiesta di presentare, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti di cui al soprarichiamato P.I.I.;

**VISTA** la nota del 05/01/2023 (prot. D.R.A. n. 1030 del 09/01/2023) con cui, a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti alle criticità contenute nel P.I.I. n. 189/2022 il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo massimo di 90 giorni;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 29652 del 27/04/2023 con cui il Servizio 1 – D.R.A. ha comunicato alla Società Agricola F.lli Cannizzaro S.r.l. il preavviso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n.7/2019 in quanto non risultava ancora pervenuta la documentazione integrativa;

**VISTA** la nota del 04/05/2023 (prot. D.R.A. n. 34823 del 16/05/2023) con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro al suddetto P.I.I. n. 189/2022;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 45642 del 19/06/2023 del Servizio 1 D.R.A. recante indizione e convocazione, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., della

conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”);

**RICHIAMATI** integralmente i verbali delle riunioni istruttorie della CdS ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype il 28/06/2023, il 31/10/2023, il 29/11/2023 e il 21/12/2023, all’esito delle quali si è conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini della V.I.A e unificata con l’A.I.A. nell’ambito delle quali sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:

- ✓ nulla osta n. 315 del 26/01/2017 e nulla osta n. 1479 del 05/06/2018 rilasciati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 trasmessi dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 9565 del 29/09/2021 (prot. D.R.A. n. 66331 del 01/10/2021);
- ✓ nota prot. n. 10262 del 26/10/2023 (prot. D.R.A. n. 78975 del 27/10/2023) con cui il Comando provinciale dei VV.F. di Ragusa conferma i contenuti della nota prot. n. 6106 del 27/06/2023 recante “presso la società Agricola in oggetto è presente un’attività soggetta alla Prevenzione Incendi consistente in un Gruppo elettrogeno con motore di potenza da 25 a 350 kW e per la quale è stata presentata regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e con scadenza 12.10.2026”;
- ✓ parere di non competenza reso dall’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia con nota prot. 25795 del 26/10/2023 (prot. D.R.A. n. 78905 del 26/10/2023);
- ✓ nota prot. n. 53464 del 31/10/2023 (prot. D.R.A. n. 80312 del 03/11/2023) con cui il SUAP del Comune di Modica ha comunicato di aver già espletato le attività di natura urbanistica di competenza e di aver rilasciato il provvedimento SUAP n. 51/2017 per le opere previste in progetto;
- ✓ parere favorevole con prescrizioni reso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. n. 21604 del 30/10/2023 (prot. D.R.A. n. 79736 del 31/10/2023);
- ✓ parere favorevole a condizione, reso dal rappresentante dell’ASP di Ragusa – SIAV nel corso della riunione della conferenza di servizi del 29/11/2023;
- ✓ parere con prescrizioni sul Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) reso da ARPA Sicilia con nota prot. n. 66513 del 21/12/2023 (prot. DRA 92562 del 27/12/2023);

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 485/2025 approvato nella seduta del 06/08/2025, composto da n. 92 pagine al netto dell’attestazione dei presenti alla suddetta riunione e trasmesso a questo Servizio I con nota prot. n. 57517 del 11/08/2025 recante:

- ✓ parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di “Ampliamento dell’installazione di allevamento di galline ovaiole rientrante nella categoria di attività indicata nel punto ac) “Impianti di allevamento intensivo di pollame e di suini con più di 85.000 posti di polli da ingrasso , 60.00 per galline” dell’All. III della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sita in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG)”, proponente Società Agricola F.Ili Cannizzaro S.r.l., ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ parere favorevole circa la conformità del “Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” alle disposizioni di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017;
- ✓ parere favorevole al rilascio del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione “Impianto di allevamento di galline ovaiole, sito in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG)”, Categoria IPPC 6 “Altre attività” - punto “6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame;” gestore Società Agricola F.Ili Cannizzaro S.r.l., ai sensi dell’art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali ed al quadro prescrittivo A.I.A. in esso contenuti;

**VISTA** la nota del 25/09/2025 (prot. D.R.A. 66704 del 25/09/2025/2025), integrata con nota del 17/12/2025 (prot. D.R.A. n. 86451 del 17/12/2025) e successive note del 12/02/2026 (prot. D.R.A. n. 9556 del 12/12/2025) e 20/02/2026 (prot. D.R.A. n. 11646 del 20/02/2026) , con cui il gestore ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alle condizioni del P.I.C. n. 398/2025 in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 51054 del 18/07/2025 del Servizio I D.R.A. e alla nota prot. n. 001-37127-GEN/2025 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. 73099 del 22/10/2025) di Arpa Sicilia e successive note prot. n. 001-1020-GEN/2026 del 10/02/2026 (prot. D.R.A. 9328 del 11/02/2026) e prot. n. 001-1123-GEN/2026 del 12/02/2026 (prot. D.R.A. 9556 del 12/02/2026);

**RICHIAMATO** il verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell’A.I.A. ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. tenutesi il 03/12/2025, sospesa e riconvocata in ultimo il 20/02/2026, nell’ambito della quale:

- ✓ è stata acquisita la nota prot. n. 78419/N.060.100 del 03/10/2025 (prot. D.R.A. n. 69104 del 06/10/2025) con cui il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha trasmesso il rinnovo dell’Autorizzazione paesaggistica n. 1479 del 05/06/2018 in favore della Società Agricola F.Ili Cannizzaro ai sensi dell’art. n. 146 del D.L.gs n. 42 del 22/01/2004;
- ✓ è stata acquisita la nota prot. n. 001-37127-GEN/2025 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 73099 del 22/10/2025) e successiva nota di prot. n. 001- 1347-GEN del 20/02/2026 (prot. D.R.A. n. 12081 del 23/02/2026), con cui ARPA Sicilia ha approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 4 del 12/02/2026 e relativi allegati;

**PRESO ATTO** che con la soprarichiamata nota prot. n. 001- 1347-GEN del 20/02/2026 (prot. D.R.A. n. 12081 del 23/02/2026) ARPA Sicilia ha trasmesso copia vidimata del Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 4 del 12/02/2026;

**CONSIDERATO** che l'azienda non risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, ma che, come previsto nel P.I.C. n. 485/2025 e dichiarato nella CdS del 20/02/2026, la società acquisirà la suddetta certificazione entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento effettuata dal gestore in conformità al D.M. 95/2019, alla luce delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose rilevate, della descrizione del suolo e della gestione messa in atto in azienda a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e modalità di movimentazione di tali sostanze, ha escluso l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di riferimento e la non sussistenza all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la pec del 26/02/2026 (prot. D.R.A. n. 13563 del 27/02/2026), con cui il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria del 20/02/2026, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di V.I.A. e A.I.A.:

- ✓ copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- ✓ dichiarazione di *non coniugio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestante che *"a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo"*;

**CONSIDERATO** che con nota PR\_RGUTG\_Ingresso\_0010657\_20260211 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ha comunicato che a carico della Società Agricola fratelli Cannizzaro S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**VISTA** la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, tramite il portale PagoPA;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 25 del D.Lgs. 152/2006 per il "Progetto di ampliamento dell'installazione di allevamento di galline ovaiole sita in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG)" e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC "Impianto di allevamento di galline ovaiole, sito in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG)", Categoria IPPC 6.6. a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> - Codice Procedura 223);

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali fissate al successivo art. 3, per il progetto di "Ampliamento dell'installazione di allevamento di galline ovaiole", parere positivo di conformità del "Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" alle disposizioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 e si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell'installazione IPPC "Impianto di allevamento di galline ovaiole," - Categoria IPPC 6.6. lett. a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - ubicata in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG) Foglio n. 62 – P.IIe: 296, 295, 876, 1296 – proponente/gestore Società Agricola F.Ili Cannizzaro S.r.l. (P.Iva n. 01393910888) con sede legale in Contrada Catanzarello snc nel Comune di Modica (RG).

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986.

## Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 485/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale approvato nella seduta del 06/08/2025, composto da n. 92 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

## Articolo 3 Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 485/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Progettazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto un piano di intervento relativo agli sversamenti accidentali di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dell'esercizio
Ambito di applicazione	<b>Paesaggio – Fascia arborea di mitigazione</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) La prevista fascia arborea dovrà essere totalmente schermante lungo tutto il perimetro dell'impianto IPPC. Le piante, a fogliame persistente e con dimensione minima di h. 2,00 m, dovranno essere messe a dimora con un'interdistanza di 1,5 metri su doppio filare alternato. Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale.</p> <p>b) Prima della messa in esercizio, il Proponente dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie lungo tutto il perimetro dell'impianto.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dell'esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante operam - corso operam - post operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il PMA dovrà essere revisionato tenendo conto di quanto richiesto da ARPA Sicilia nella nota prot. n. 66513 del 21/12/2023 (prot. DRA 92562 del 27/12/2023) e di quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deve essere indicata la frequenza delle campagne di rilievo e durata delle fasi di monitoraggio per ciascuna componente ambientale prevista</li><li>- devono essere specificate per ciascun parametro indicatore le modalità di monitoraggio e le soglie di anomalia;</li><li>- per la componente atmosfera il monitoraggio deve essere previsto anche per la fase di ante operam; per la fase di post operam si consideri una frequenza trimestrale in luogo di quella semestrale indicata;</li><li>- per la componente odorigena prevedere un monitoraggio presso i ricettori maggiormente esposti, secondo frequenze e modalità concertate con ARPA. Il monitoraggio riguarderà la fase di ante operam e post operam; in quest'ultimo caso il monitoraggio dovrà essere esteso al biennio successivo alla messa in esercizio dell'impianto di progetto. Le soglie di accettabilità saranno quelle indicate dalle LL.GG. della provincia di Trento. Qualora tali soglie non vengano rispettate in fase di esercizio, bisognerà valutare, di concerto con ARPA, la</li></ul>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
	<p>possibilità di ridurre i limiti delle concentrazioni odorigene previsti dalle condizioni del quadro prescrittivo AIA.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate. .</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il proponente dovrà operare una Calibrazione modello previsionale odori. I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori già trasmesso. Come richiesto dall'ARPA, i valori di accettabilità devono essere quelli indicati nelle linee guida della Provincia di Trento, pertanto si chiede di rimettere le mappe di concentrazione degli odori riportando le isolinee di concentrazione coerenti con le soglie indicate nelle citate LL.GG.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	<p>Il proponente dovrà predisporre, in merito all'impianto relativo ai reflui di esclusiva provenienza dai servizi igienici, quindi acque derivanti da metabolismo umano e/o attività domestica semplice per i quali è consentito il trattamento in vasca Imhoff, una planimetria leggibile ed in scala dove vengono evidenziate le distanze previste dalla normativa, l'ubicazione della fossa e i corpi di approvvigionamento idrico e sorgenti in un buffer di 200 metri.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva-corso d'opera-fine esercizio.
Ambito di applicazione	<b>Monitoraggio rumore</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) Dovrà essere prodotta una mappa acustica con l'indicazione della pressione sonora, all'interno delle aree dell'impianto, sul confine e all'esterno dello stabilimento.</p> <p>b) Il monitoraggio acustico previsto anche lungo il perimetro esterno dell'area di impianto dovrà tenere conto dei recettori più prossimi.</p> <p>c) Ciascun punto di monitoraggio dovrà essere identificato con coordinate geografiche e dovrà essere rappresentato graficamente.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva-corso d'opera-fine esercizio.
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Esercizio
Ambito di applicazione	<b>Pollina – Emissioni in atmosfera</b>
Oggetto della prescrizione	Al fine di evitare emissioni dallo stoccaggio della pollina e garantirne il riparo dagli agenti atmosferici, l'eventuale utilizzo di automezzi per il ritiro, con cassoni scarrabili dovrà essere dotato di idonea copertura.  La frequenza di ritiro della pollina da parte della ditta terza dovrà essere compatibile con la capacità di produzione dell'impianto evitando il deposito intermedio al suolo.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	<i>Ante operam - corso operam - post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti-Deposito temporaneo
Oggetto della prescrizione	Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato per categorie omogenee (connotazione di apposito codice EER) di rifiuti. Il luogo dove avviene il deposito temporaneo dovrà essere opportunamente delimitato e identificato con opportuna cartellonistica
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima della fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Prevenzione incendi - Deposito Carburante</b>
Oggetto della prescrizione	In merito al deposito carburante, bisogna dare evidenza del rispetto delle regole di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori contenute nel DM 22/11/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	<b>Progettazione</b>
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un aggiornamento del Piano di Cantierizzazione con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda, tra l'altro, le misure di mitigazione indicate nello S.I.A. da applicare in tale fase, ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc);</li> <li>b) durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;</li> <li>c) individuare percorsi stradali di accesso ed una programmazione del traffico idonei al fine di evitare interferenze e pericoli per la circolazione;</li> <li>d) verificare l'idoneità delle strade stesse (caratteristiche geometriche e di traffico) al passaggio dei mezzi di trasporto, inclusi quelli di dimensioni e/o massa eccezionali;</li> <li>e) prevedere le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio (ad esempio: segnaletica, postazioni semaforiche);</li> <li>f) individuare immissioni in sicurezza della viabilità di cantiere su quella</li> </ul>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
	<p>pubblica;</p> <p>g) definire la velocità massima dei mezzi di trasporto sulle strade non asfaltate di accesso al cantiere ed interne al medesimo;</p> <p>h) dovrà essere prodotto un cronoprogramma aggiornato e dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione) alla luce delle modifiche intervenute a seguito della procedura di PAUR.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti - Gestione delle terre e rocce da scavo</b>
Oggetto della prescrizione	Per quanto riguarda la gestione del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente in sede di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 120/2017, dovrà effettuare quanto previsto e successivamente, prima dell'avvio dei lavori, deve trasmettere la documentazione obbligatoria ad ARPA Sicilia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Prima dell'avvio dei lavori
Ambito di applicazione	<b>Utilizzazione agronomica degli effluenti dell'impianto IPPC</b>
Oggetto della prescrizione	<p>In sede di progettazione esecutiva il proponente dovrà procedere a</p> <p>a) redigere apposita Relazione Tecnica, allegando apposita cartografia su ortofoto ed in scala adeguata riportante la distribuzione spaziale dei terreni oggetto di fertirrigazione agronomica in relazione ai divieti di cui all'Allegato 2 al D.P.R.S. n. 562/2022, che dimostri la coerenza del P.U.A. con le previsioni ed i divieti di cui al predetto Allegato.</p> <p>b) trasmettere la copia della comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, inoltrata al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, al Libero consorzio Comunale di Ragusa e ad ARPA</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Dipartimento regionale dell'Agricoltura

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 13</b>
Macrofase	<i>Ante operam - post operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Suolo - Trattamento acque di prima pioggia</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Al fine di contenere il rischio di contaminazione del suolo e della falda, il Proponente dovrà trasmettere gli elaborati di progetto relativi:</p> <p>a) alla realizzazione di idonea superficie impermeabile che comprenda tutte le aree e i piazzali destinati a carico e scarico e di transito dei mezzi e delle necessarie opere di regimentazione delle acque recuperate;</p> <p>b) alla dettagliata documentazione fotografica comparativa delle suddette aree tra la fase ante e post operam;</p> <p>c) alla revisione degli elaborati di progetto aventi ad oggetto il sistema di trattamento acque di prima pioggia e delle planimetrie con ubicazione piazzole di servizio.</p> <p>d) al distinto sistema di recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture dei capannoni che dovranno essere collettate separatamente dalle acque incidenti sui piazzali e/o raccolte in bacini di accumulo per essere utilizzate</p>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 13</b>
	per scopi irrigui o altri usi consentiti
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

#### **Articolo 4**

##### **Prescrizioni e valori limite AIA**

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati :

#### **Sistema di gestione**

1. Il Gestore dovrà ottenere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'installazione IPPC entro e non oltre mesi 12 dal rilascio del provvedimento di A.I.A., al fine di garantire l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, nonché di trapiantare continui miglioramenti del rendimento in termini ambientali dell'impianto IPPC. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Secondo quanto previsto alla BAT n. 1 "Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)", punto n. 11, di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, il Gestore nell'ambito del sistema di gestione ambientale dovrà regolarmente predisporre, attuare e riesaminare un Piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
  - i un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - ii un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - iii un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
  - iv un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
  - v un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.

#### **Capacità autorizzata**

3. La capacità massima di produzione autorizzata a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è la seguente:

Sede ubicata in C.da Catanzarello

Categoria IPPC 6.6 lettera a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: è pari a 176.200 posti per galline;

Attività non IPPC: Scrofe da riproduzione pari a 150 capi;

Sede ubicata in C.da Nora

Attività non IPPC: numero massimo di lattonzoli pari a 210.

#### **Materie prime**

4. I pulcini devono essere scaricati direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
5. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

#### **Consumi energetici**

6. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

#### **Consumi idrici**

7. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

## Combustibili

8. Il gestore è autorizzato ad utilizzare gasolio, stoccato in un serbatoio da 5000 l con vasca di contenimento, quale combustibile per alimentare i mezzi dell'azienda ed il gruppo elettrogeno.
9. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
10. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

## Emissioni in atmosfera

11. Il Gestore dovrà garantire presso l'installazione IPPC il rispetto del valore di emissione per le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole per ciascuna tipologia di animale allevato, come da tabella seguente:

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT AEL <sup>(1)</sup> (kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 — 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 — 0,13 <sup>(1)</sup>
<i>NOTE</i>		
<i>(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</i>		

12. Il Gestore dovrà garantire presso l'installazione IPPC il rispetto del valore di emissione per le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini per ciascuna tipologia di animale allevato, come da tabella seguente:

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT AEL <sup>(1)</sup> (kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	2,7 <sup>(2)(3)</sup>
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	5,6 <sup>(4)</sup>
	Suinetti svezzati	0,53 <sup>(5)(6)</sup>
	Suini da ingrasso	2,6 <sup>(7)</sup>
<i>NOTE</i>		
<i>(1) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria;</i>		
<i>(2) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;</i>		
<i>(3) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;</i>		
<i>(4) Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno,</i>		
<i>(5) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;</i>		
<i>(6) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;</i>		
<i>(7) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</i>		

## Emissioni scarsamente rilevanti

13. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

## Emissioni diffuse e emissioni odorigene

14. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione delle galline, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, in sede di rilascio dell'Autorizzazione, dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, al fine di identificare le sorgenti e i parametri e/o inquinanti da caratterizzare. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza semestrale.
15. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento

dell'autorizzazione.

16. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
17. Al fine di ridurre le emissioni in aria di ammoniaca, il gestore dovrà applicare la BAT 23, che prevede la stima o il calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca proveniente dall'intero processo e includere tale monitoraggio nel PMC.

#### **Alimentazione degli animali**

18. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di crescita e finissaggio) che soddisfino i fabbisogni animali contemperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
19. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
20. Il Gestore dovrà garantire presso l'installazione IPPC il rispetto dei seguenti valori di emissione:
  - a. azoto totale escreto pari a 0,8 (kg N escreto/posto animale/anno) per galline ovaiole;
  - b. fosforo totale escreto pari a 0,45 (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreto/posto animale/anno) per galline ovaiole;
  - c. azoto totale escreto pari a 30,0 (kg N escreto/posto animale/anno) per le scrofe (inclusi i suinetti);
  - d. fosforo totale escreto pari a 15,0 per le scrofe (inclusi i suinetti).

#### **Scarichi idrici ed emissioni in acqua**

21. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 7 A.E.
22. Allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'installazione IPPC in argomento il Gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione in acqua fissati al punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi", tabella 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", dell'Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
23. Le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento IPPC dovranno essere avviate ad un impianto di trattamento costituito dalle sezioni di sedimentazione e disoleazione, prima del loro recapito finale.
24. Il Gestore dovrà garantire, allo scarico finale delle acque provenienti dal prescritto impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dall'installazione IPPC in argomento, il rispetto dei valori limite di emissione in acqua fissati al punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi", tabella 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", dell'Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
25. Il Gestore dovrà predisporre un idoneo punto di campionamento per il controllo analitico, immediatamente in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, segnalato con opportuna cartellonistica.
26. Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi dell'installazione IPPC, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3).
27. È fatto divieto di scaricare sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Gestione dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA)**

28. I sottoprodotti di origine animale (SOA) prodotti dall'impianto IPPC, previo ricovero in apposita cella frigorifera, dovranno essere conferiti a ditte specializzate ed autorizzate per il trattamento degli stessi.

#### **Gestione dell'effluente liquido proveniente dai ricoveri zootecnici**

29. Il Gestore dovrà garantire per lo stoccaggio dell'effluente liquido la minimizzazione del rimescolamento del liquame.
30. Il Gestore dovrà garantire un controllo dell'integrità strutturale dei depositi del liquame, con frequenza almeno annuale.

## Utilizzazione agronomica degli effluenti

31. Lo spandimento nei terreni agricoli degli effluenti provenienti sia dall'attività IPPC di allevamento di suini, dovrà essere condotto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 562/2022, ovvero il letame non potrà essere utilizzato nelle seguenti situazioni:
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
  - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del D.lgs. 152/2006;
  - per le acque marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
  - per gli invasi naturali e artificiali entro 80 metri di distanza dalla recinzione, o dalla sponda corrispondente al massimo livello invasabile in caso di assenza di recinzione, fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del D.lgs. 152/2006;
  - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - in tutte le situazioni in cui l'autorità comunale provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## Rifiuti

32. I rifiuti derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, come individuati nella tabella che segue, potranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo.

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi in plastica
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

33. anto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
34. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime in ingresso allo stabilimento IPPC. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
35. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
36. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
37. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle

relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

38. Il gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento.
39. I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.

### **Emissioni sonore**

40. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;
41. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
42. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

43. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

44. Il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
45. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
46. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

47. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 4 del 12/02/2026 approvato e vidimato da ARPA Sicilia nota prot. n. 001- 1347-GEN del 20/02/2026 (prot. D.R.A. n. 12081 del 23/02/2026) e pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 223). Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
48. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative, presentando apposito progetto al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
49. Nell'attuazione di suddetto Piano, il gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di

Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

#### **Articolo 5**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 485/2025 del 06/08/2025, composto da n. 93 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

#### **Articolo 6**

Il presente provvedimento, rilasciato sulla base degli elaborati progettuali depositati dal proponente consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 223) esclusivamente per le finalità di cui di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (V.I.A.) e di cui al Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (A.I.A.), dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.).

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale di cinque (5) anni decorrenti dalla notifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 14-quater co. 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di V.I.A. dovrà essere reiterato.

#### **Articolo 8**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in considerazione che l'azienda dovrà acquisire la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Questa Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 9**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 10**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche o estensioni del progetto dovranno essere trasmesse a questo Assessorato prima della loro realizzazione

- ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare se le stesse siano conformi agli eventuali limiti stabiliti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e di conseguenza se debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla medesima parte seconda eventualmente comprensive della V.INC.A. di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata

ambientale.

### **Articolo 11**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

### **Articolo 12**

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art.25, comma 5,e dell'art. 29-quater, comma 2,del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif.<https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 223).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 18/03/2026

L'Assessore  
On.le Avv. Giuseppa Savarino